



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

ACCORDO TRA IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E LA REGIONE SARDEGNA

VISTO l'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

VISTO l'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183

VISTO l'articolo 19 del decreto legge n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009 e successive modificazioni;

VISTO l'accordo in sede di Conferenza Stato Regioni in data 12 febbraio 2009;

VISTO l'accordo Governo-Regioni del 16 dicembre 2010;

VISTA l'intesa Governo-Regioni del 20 aprile 2011;

CONSIDERATA l'opportunità di intervenire in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi con misure di sostegno al reddito;

RITENUTO, pertanto, di stipulare con la Regione Sardegna un accordo finalizzato ad individuare risorse finanziarie a valere su fondi nazionali per la concessione in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale;

Tutto ciò premesso, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Sardegna convengono quanto segue:

- 1) Nell'ambito delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga, vengono assegnati 90 milioni di euro a valere sui fondi nazionali per la

concessione o per la proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, del territorio della Regione Sardegna.

- 2) In attuazione del punto 18 dell'Accordo del 20 aprile 2011, a valere sui fondi di cui al capoverso precedente viene imputata l'intera contribuzione figurativa e l'intero sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.
- 3) I lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale, sono definiti e modulati in un accordo quadro stipulato sulla base delle esigenze verificate dalla Regione d'intesa con le parti sociali e delle relative risorse finanziarie.
- 4) Le domande di cig, unitamente al verbale di consultazione sindacale sottoscritto sulla base delle vigenti disposizioni di legge, sono inoltrate alla Regione Sardegna- Assessorato al lavoro - che procede ad autorizzare i trattamenti di cig in deroga in coerenza con quanto concordato nell'accordo quadro di cui al precedente punto 3). A seguito delle autorizzazioni regionali, la competente sede INPS eroga i trattamenti a valere sui fondi nazionali nel limite delle risorse finanziarie assegnate alla Regione.
- 5) La cassa integrazione guadagni in deroga può essere autorizzata dopo l'utilizzo da parte delle imprese di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa. Per le imprese che non rientrano nell'ambito della vigente legislazione in materia di ammortizzatori a regime, l'accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga può essere autorizzato direttamente, ove spettante.
- 6) Le istanze relative ai trattamenti di mobilità devono essere presentate dagli interessati alla competente sede INPS che provvede, sulla base di specifici accordi stipulati in sede regionale in coerenza con quanto concordato nell'accordo quadro di cui al punto 3), ad erogare le indennità a valere sui Fondi nazionali, nel limite delle risorse finanziarie assegnate alla Regione.
- 7) L'INPS eroga i trattamenti di sostegno al reddito di cui alla presente intesa previa sottoscrizione da parte del lavoratore interessato di apposita dichiarazione di disponibilità. L'elenco dei lavoratori percettori dell'ammortizzatore in deroga viene trasmesso, attraverso la cooperazione applicativa, dall'INPS alla Regione e contestualmente ai servizi competenti indicati dalla Regione medesima, anche ai fini dell'attivazione dei servizi di politica attiva e della operatività della dichiarazione di disponibilità.
- 8) Il Ministero del Lavoro tramite Italia Lavoro, la Regione e l'Inps devono costantemente verificare l'andamento della spesa, nel limite complessivo di 90 milioni di euro a valere sui fondi nazionali di cui al punto 1), anche al fine dell'aggiornamento del presente Accordo.

- 9) Il Ministero mette a disposizione della Regione Sardegna, ISFOL e Italia Lavoro per l'attivazione delle politiche attive, per il monitoraggio della spesa e per la valutazione dei risultati.

**Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Elsa Fornero**

**L'Assessore del lavoro, formazione professionale,
cooperazione e sicurezza sociale
Dott. Antonio Angelo Liori**